

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n°

2

19.04.2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI – ANNO 2017**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 21.00 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X		0,46
LAVECCHIA Letizia (consigliere maggioranza Arizzano)	X		0,46
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X		0,24
BOSOTTI Marta (consigliere maggioranza Premeno)	X		0,24
MOSINI Enrico (consigliere minoranza Premeno)	X		0,24
ARCHETTI Giacomo (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Loredana (consigliere maggioranza Vignone)	X		0,30
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)		X	0,30
TOTALE	7	1	2,24

Il peso di 2,54 è così ripartito: Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento), Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento), Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).

Per la validità della seduta consiliare è necessaria la presenza di almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente.

Il peso dei consiglieri presenti è di 2,24

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Giovanni BOGGI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE la L.R. 8 settembre 2014, n° 7 recante modifiche alla L.R. 17 dicembre 2007, n° 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) ha introdotto importanti novità in materia, innovando in particolare la disciplina dettata all'art. 3 sulla legittimazione all'esercizio dell'attività di raccolta;

così come i nuovi disposti di legge, in Piemonte, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è sostituita dal nuovo titolo per la raccolta ovvero dalla ricevuta di versamento del relativo contributo per la raccolta;

il legislatore, inoltre, nel proposito di rafforzare la tutela delle aree territoriali montane e collinari a vocazione fungina e pervenire ad un più efficiente utilizzo delle risorse derivanti dal contributo, ha razionalizzato le categorie degli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi, individuando le unioni montane di comuni e, in via transitoria, le comunità montane sino alla loro formale soppressione;

altro importante fattore di novità – giustificato dall'esigenza di operare una semplificazione normativa ed al contempo di garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale – è rappresentata dal novellato comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n° 24/2007 che affida alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il compito di definire "l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori";

con la D.G.R. n° 27-431 del 13 ottobre 2014, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare ha pertanto definito l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché l'esenzione a favore dei minori;

RAMMENTATO CHE la gestione del tesserino funghi, fin dalla sua entrata in vigore con l'approvazione della L.R. 32 del 02/11/1982, è sempre stata fatta in modo associato dalle ex Comunità Montane del Verbano Cusio Ossola e del Novarese, con Ente capofila prima la ex Comunità Montana Valle Ossola e, dall'anno 2010, la ex Comunità Montana delle Valli dell'Ossola;

VISTA la nota n° 247 del 04/03/2016, dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con la quale si proponeva di subentrare come capofila alla ex Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, alla gestione in forma associata del tesserino unico per la raccolta funghi epigei spontanei;

VISTA la nota prot. 45 del 15/03/2017 con la quale l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola manifesta la propria disponibilità a continuare l'attività di coordinamento e gestione del lavoro;

PRESO ATTO CHE le Unioni Montane del Verbano Cusio Ossola e Novara, hanno concordato di addivenire all'incasso dei titoli rilasciati con le seguenti modalità:

- costo del titolo per la raccolta dei funghi: euro 30,00 per l'annuale, euro 60,00 per il biennale, euro 90,00 per il triennale, euro 10,00 per il settimanale e euro 5,00 per il giornaliero;
- incasso totale delle quote da parte dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, tramite bollettini postali e successivo riparto, a fine campagna di raccolta, in parti proporzionali al territorio di competenza delle Unioni interessate, al netto delle spese vive sostenute;

DATO ATTO CHE le predette Unioni Montane hanno deciso di addivenire alla predisposizione di campagna pubblicitaria a favore dei potenziali raccoglitori, attraverso la diffusione di comunicati stampa e online, alla stampa di manifesto e pieghevole esplicativo

nonché alla consegna da parte di ogni unione dei bollettini postali e il materiale pubblicitario nel proprio comprensorio;

VISTO il “Regolamento raccolta funghi per l'anno 2017” nel testo emendato dai rappresentanti delle Unioni Montane del VCO e Novara, composto da n° 7 articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante formale e sostanziale dello stesso;

RITENUTO di approvare tale schema;

Considerato che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che il Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

IL PRESIDENTE

Dopo ampio ed esauriente dibattito pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti n°:	7	quote n°:	2,24
Astenuti.....n°:	0	quote n°:	0
Voti favorevolin°:	7	quote n°:	2,24
Voti contrari.....n°:	0	quote n°:	0

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, l'Assemblea

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il “Regolamento raccolta funghi per l'anno 2017” nel territorio delle Unioni Montane del Verbano Cusio Ossola e Novara, composto da n° 7 articoli ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; di trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola;
3. di dichiarare, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000

Regolamento raccolta funghi per l'anno 2017

ai sensi della legge regionale n°24 del 17.12.2007 e legge regionale 7 del 08.09.2014

“Tutela dei funghi epigei spontanei” e “Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta di funghi epigei spontanei” nel territorio di: Unione Montana delle Valli dell'Ossola, Unione Montana Alta Ossola, Unione Montana Valle Vigezzo, Unione Montana Media Ossola, Unione Montana Cusio Mottarone, Unione Montana Valle Strona e delle Quarne, Unione Montana Valgrande e lago di Mergozzo, Unione Montana dei Comuni di Arizzano – Premeno e Vignone, Unione Montana del Lago Maggiore e Unione Montana due laghi

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento viene adottato per l'anno 2017, ai sensi e per gli effetti del 5^o comma dell'art. 2 della legge regionale 8.9.2014 n. 7, sentite le Unioni Montane, al fine di non interrompere la positiva e valida esperienza di gestione associata in convenzione tra enti locali sovracomunali, avviata a valere dall'anno 1986.

2. Le Unioni Montane Delle Valli dell'Ossola (capofila), dell'Alta Ossola, della Valle Vigezzo, della Media Ossola, Cusio Mottarone, Valle Strona e delle Quarne, Valgrande e lago di Mergozzo, dei Comuni di Arizzano-Premeno e Vignone e del Lago Maggiore, hanno predisposto il presente Regolamento al fine di attuare le disposizioni della leggi regionali 24/17.12.2007 e n°7 dell'08/09/2014, che nella Regione Piemonte, normano la tutela e raccolta dei funghi epigei spontanei.

3. Il presente regolamento è stato elaborato nel rispetto della tutela dell'ambiente e osservando i principi fondamentali dettati dalla legge 23 agosto 1993 n°352 e dal regolamento promulgato con D.P.R. 14.07.1995 n°376, che disciplinano la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Art. 2

Disciplina e modalità di raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. Inoltre la raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nei casi e nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'art.3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La Provincia anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. Per effetto dell'art.2 comma 8° della l.r. n. 7/2014 su tutto il territorio regionale è consentita senza necessità di titolo e versamento di alcun contributo, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillaria mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), della specie del genere "Morchella", delle gambe secche (*Marasmius oreades*, dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*), fermo restando i disposti del presente articolo relativi alle regole di raccolta;

10. La Provincia, su parere delle Unioni Montane, o degli enti interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, (anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile), ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

11. Nelle aree di cui al comma 10 restano valide le disposizioni dell'articolo 3 (pagamento del titolo di raccolta).

Art. 3

Titolo per la raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo avente validità sul territorio regionale.

2. Il titolo per la raccolta, le cui modalità di accesso e costo sono stabilite dalla Giunta Regionale, è personale e revocabile nei casi previsti dalla legge ed è costituita dalla ricevuta di un **versamento sul conto corrente postale n°14274286 intestato a Unione Montana delle Valli**

dell'Ossola, servizio tesoreria 28845 Domodossola, secondo i seguenti importi e per le seguenti validità temporali, evidenziando che l'annualità è riferita all'anno solare:

€30,00* per il Titolo per la raccolta con validità annuale

€60,00* per il Titolo per la raccolta con validità biennale

€90,00* per il Titolo per la raccolta con validità triennale

3. Ai fini della sua efficacia, la ricevuta del versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità ed il luogo di residenza del raccoglitore, nonché il luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi, nonché l'anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell'attività secondo gli esempi di seguito forniti:

“l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i.....”

Per i titoli giornaliero (€ 5,00) e settimanale (€ 10,00) la Regione Piemonte fornirà blocchetti di grattini che verranno posti in vendita in Uffici Turistici ed esercizi convenzionati i cui elenchi saranno debitamente pubblicizzati.

4. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività e accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. Ai sensi della DGR n°27-431 del 13/10/2014 i minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta, tale esenzione non esonera dai disposti della legge 24/2007 e pertanto l'attività di raccolta da parte del minore sarà esercitata sotto la vigilanza del raccoglitore maggiorenne e conformemente ai disposti della legge 24.11.1981 n°689 (modifiche al sistema penale);

Art. 4

Deroghe

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'**avente titolo giuridico** e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, **non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ed al possesso del Titolo per la raccolta di cui all'articolo 2 della L.R. n°7/2014;**

2. Al riguardo si specifica che in ciascun comune, anche la “**collettività titolare dell'uso civico**” rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4 della legge regionale che qualifica l'**avente “titolo giuridico”** ed è quindi compresa nelle esenzioni previste dal medesimo art. 4 (*e dal primo comma del presente articolo*) a valere sul territorio del comune di residenza e/o solo sulle superfici comunali ancorché gravate da uso civico.

Art. 5

Deroghe per lavoro stagionale e scopi scientifici

1. Le autorizzazioni alla raccolta di maggiori quantitativi giornalieri, permesse ai sensi dell'art. 5 della l. r. n. 24/07, qualora costituiscano fonte di lavoro stagionale o di reddito dei cittadini residenti devono essere richieste alla Provincia, che le può concedere in deroga alla legge, a titolo oneroso, se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale.

2. I soggetti in possesso di Titolo per la raccolta in corso di validità, che possono beneficiare di questa autorizzazione in deroga, fatto comunque salvo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 del presente regolamento sono:

- a) I coltivatori diretti o imprenditori agricoli a qualunque titolo.
- b) I gestori in proprio dell'uso del bosco compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive.
- c) I soci di cooperative agricole-forestali

3. Le autorizzazioni in "deroga", a fini didattico scientifici, ai sensi dell'art. 6 alla legge regionale n. 24/07, sono a loro volta di competenza della Provincia che le può rilasciare singolarmente o cumulativamente per periodi di tempo concordabili in base alla finalità scientifica.

Art.6

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, dei contenuti delle leggi da cui deriva e l'accertamento delle violazioni relative vengono effettuati da:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;*
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;*
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;*
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;*
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;*
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;*
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;*
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.*

Possono effettuare i controlli anche le guardie ittiche volontarie e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

2. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge regionale n° 24 del 17.12.07.

Art. 7

Altre disposizioni

1. Il Titolo per la raccolta dei funghi non avendo natura di provvedimento amministrativo, non dovrà essere corredato dall'imposta di bollo, ovvero non più soggetto all'applicazione della marca da bollo;

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
arch. Enrico Calderoni

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Boggi

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 10/05/2017

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Boggi

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

```
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:
```